

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA - SEZ. PROV.LE DI SALERNO



SEZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

Ric. dalla Reg. Campania, Decr. n° 294/2018

Via Annunziata, 40 - 84037 Sant'Arsenio (Sa) tel. 3270034422-3382030940

e-mail: aeop.sa@virgilio.it; aeop.provinciale.salerno@gmail.com pec: aeop.salerno@pec.it

C.F. : 92017160653

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA - SEZ.LE PROV. DI SALERNO

Art. 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA - SEZ. PROV.LE DI SALERNO", di seguito indicata anche come "Associazione" costituita con scrittura privata sottoscritta in data 03.08.2016 in Roma e registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno Ufficio Territoriale di Sala Consilina al n. 538 mod. 3° il 12.09.2016 c.f. 92017160653.

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA - SEZ. PROV.LE DI SALERNO ODV" oppure "ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA - SEZ. PROV.LE DI SALERNO organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione può essere anche indicata con l'acronimo A.E.O.P. Sezione Prov.le di Salerno.

L'associazione ha sede legale in Sant'Arsenio alla via Annunziata n.40. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero. Il Consiglio Direttivo con propria delibera potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali Sedi Distaccate e/o costituire Sezioni Comunali nell'ambito della provincia. Le Sedi Distaccate e/o Distaccamenti sono articolazioni organizzative di A.E.O.P. Sezione Prov.le di Salerno, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale che ne nomina il referente e ne determina compiti e responsabilità.

La Sezione Comunale è una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, con propria assemblea e propri organi amministrativi eletti autonomamente, con conseguente responsabilità legale del proprio rappresentante designato dal Consiglio Direttivo della presente Associazione. La Sezione Comunale è gerarchicamente subordinata alla Sezione Provinciale e non può costituire Corpi di Vigilanza Volontaria.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi/operativi più particolari.

L'associazione opera nel territorio della provincia di Salerno.

Art. 1bis Adesione A.E.O.P. Nazionale

La A.E.O.P. - Sezione Prov.le di Salerno aderisce all'A.E.O.P. Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'A.E.O.P. Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.

La A.E.O.P. - Sezione Prov.le di Salerno gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto, con la possibilità di adottare un proprio regolamento operativo/organizzativo interno.

Art. 2 Scopo, Finalità e Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lett. a) D.lgs n. 117/2017];
- 2) interventi e prestazioni sanitarie [lett. b) D.lgs n. 117/2017];
- 3) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [lett. c) D.lgs n. 117/2017];
- 4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 [lett. e) D.lgs n. 117/2017];
- 5) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [lett. f) D.lgs n. 117/2017];
- 6) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h D.lgs n°117/2017) attinenti gli scopi sociali.
- 7) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [lett. i) D.lgs n. 117/2017];
- 8) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni [lett. j) D.lgs n. 117/2017];
- 9) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [lett. k) D.lgs n. 117/2017];
- 10) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n° 141 e successive modifiche (lett. s D.lgs 117/2017)
- 11) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [lett. t) D.lgs n. 117/2017];

A tal fine si possono svolgere tutte le attività attinenti gli scopi sociali tra cui:

- Promuovere la solidarietà a tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti delle persone portatrici di handicap o in situazioni di disagio fisico, psichico, economico e/o sociale;
- Valorizzare e salvaguardare il patrimonio ambientale, culturale e storico artistico, nonché a promuovere e sviluppare le attività connesse;
- Gestire aree naturali, oasi, aree di interesse naturalistico, faunistico venatorio, storico, culturale, musei, etc. nelle more delle legislazione vigenti anche in collaborazione o convenzioni con Enti pubblici o privati.
- Svolgere formazione attinenti alle leggi: n° 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i. e integrazioni, alla legge n° 189/2004 e s. m.i., alle leggi Regionali di riferimento e tutte quelle attività, iniziative e servizi da esse derivanti e regolamentate.
- Attuare iniziative a tutela e salvaguardia degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo: promuovere, elaborare, realizzare e adempiere tutti gli atti necessari all'iscrizione nell'albo regionale come Ass. protezionistica volti a ottenere permessi per ricoveri, rifugi, etc... come da legislazione nazionale e regionali vigenti, stipulando convenzioni e accordi con Enti pubblici e privati, AA.SS.LL. etc..
- Svolgere attività di tutela, salvaguardia, formazione, informazione, prevenzione e vigilanza in ambito ambientale, ittico, venatorio e zoofilo anche in collaborazione con Enti e altre Associazioni nel rispetto legislativo degli ambiti di riferimento
- Svolgere attività di tutela, promuovere corsi di formazione- informazione- prevenzione in ambito antincendio boschivo anche in collaborazione con Enti, Associazione, VV.FF. etc.
- Soccorso e trasporto veterinario;
- Soccorso e ricerca con unità cinofile, equestri e aeree;
- Soccorso e ricerca in mare, nelle acque interne compresi i laghi, in montagna;

- Controllo dell'alveolo dei fiumi e di tutti i corsi d'acqua interni compresi i laghi;
- Promuovere iniziative atte alla verifica dello stato del territorio e del mare;
- Conservazione e miglioramento e gestione delle risorse naturali in adesione ad accordi internazionali;
- Soccorso e assistenza alla persona;
- Viabilità stradale, addetti segnalazioni aggiuntive e scorte tecniche;
- Prestare Servizi Safety e cod. della strada anche in collaborazione delle FF.OO. e Polizia Municipale
- Promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla difesa della propria qualità di vita per una migliore vita sociale.
- Promuovere lo sport come strumento di valorizzazione del corpo in rapporto con l'ambiente sano.
- Intervenire e promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare i giovani alle problematiche ambientali e loro conseguenze sulla salute, sul futuro e sulle responsabilità dirette dell'individuo attraverso interventi o progetti didattici da svilupparsi autonomamente o anche in collaborazione con gli istituti scolastici o altre associazioni. Favorendo eventi didattici con la presenza di professionisti: medici, magistrati, etc.
- Promuovere anche in collaborazione con enti preposti a bonificare di aree pubbliche, giardini, terre incolte, piccoli rimboschimenti, litorali, etc.
- Promuovere gite, escursioni, campi scuole, etc. al fine di far conoscere zone di interesse ecologico, ambientali, culturali, naturalistico, artistico, etc.
- Promuovere e diffondere la promozione e la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici durante manifestazione pubbliche, fiere, eventi, etc. in ottemperanza agli scopi sociali.
- Promuovere e diffondere la coltivazione biologica attraverso l'informazione e l'utilizzo dei terreni, nonché promuovere ogni forma di volontariato attivo dei cittadini per salvaguardare e recuperare l'ambiente sano.
- Promuove e svolge attività di controllo e vigilanza ambientale, ittica, venatoria, zoofila, collaborare con Enti pubblici e privati, FF.OO. e Polizia Municipale
- Informazione e formazione dei cittadini sulla sicurezza D.lgs 81/08 reso come servizio sociale.
- Supporto e rappresentanza;
- Affiliarsi e collaborare con associazioni sportive e l'ASI per l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive anche su strada. Organizzare eventi, tornei, gare, etc. nelle varie discipline ASI.
- Collaborare con gli Organi dello Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti per la individuazione, denuncia e pubblicazione delle iniziative pubbliche e/o private che alterino l'equilibrio ambientale senza acquisire pareri tecnico-scientifici;
- Editare e pubblicare riviste sociali e raccogliere pubblicità per il mantenimento delle stesse;
- Organizzare e tenere corsi di formazione anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, in particolare aventi ad oggetto la difesa personale, primo soccorso (BLS-BLSD), safety & security (manifestazioni pubbliche e private sia esterne che interne), ausiliari del traffico.

Per lo svolgimento di ogni tipologia di attività, come esemplificativamente innanzi indicata, dovrà essere costituito un Nucleo Operativo con relativo Regolamento organico e nomina di un Responsabile a cura del Presidente. Le attività dovranno essere svolte da soci aventi i requisiti e le necessarie autorizzazioni/licenze rilasciate dalle competenti Autorità.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) soci ordinari, coloro che interessati alle finalità e scopo dell'associazione, prestano attività di volontariato;
- c) soci sostenitori, coloro che interessati alle finalità e scopo dell'associazione, non prestano attività di volontariato ma contribuiscono con elargizioni economiche.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate (art. 17 dlgs 117/17)
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 90 giorni, in mancanza di comunicazione, trascorsi i 90 giorni la domanda si intende accolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 10 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Dell'ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione all'Assemblea.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, per morosità nel mancato pagamento della quota sociale oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza e attraverso i social, può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e anche dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocato entro 30 giorni dal ricorso. Tutte le cariche individuali (deleghe, funzioni, incarichi, etc...) si perdono nel momento in cui gli vengono contestate le violazioni con nota scritta da parte di chi le ha emesse.

Art. 8 Vigilanza – Guardie Giurate Volontarie

Il Presidente può creare un Corpo di Guardie Giurate Volontarie che operino per prevenire e contrastare illeciti e/o reati in ambito Ambientale, Ittico, Venatorio e Zoofilo, per la prevenzione degli Incendi Boschivi nonché collaborare con gli organi preposti per la Protezione Civile. Tale Corpo costituito a livello Provinciale, sarà alle dirette dipendenze del Presidente provinciale che potrà creare un Ufficio della Vigilanza con un Responsabile coadiuvato da Coordinatori che risponderanno del loro operato direttamente al Presidente Provinciale.

Il Corpo Guardie Giurate Volontarie è dotato di un suo Regolamento organico.

Possono accedere al Copro Guardie Giurate tutti i soci ordinari che;

- hanno ottenuto parere favorevole dal Presidente Provinciale e dal responsabile del Corpo;
- sono in possesso dei requisiti previsti dalla Legge e dal Regolamento;
- hanno frequentato il corso di formazione previsto e superato l'esame finale. È esentato dal corso colui che sia già in possesso di titolo equivalente rilasciato da una struttura analoga riconosciuta;
- hanno preso visione e sottoscritto per accettazione il regolamento del Corpo.

Le Sezioni Comunali non possono creare Corpi di Guardie Volontarie. I Soci delle Sezioni Comunali che vogliono far parte delle Guardie Volontarie A.E.O.P. devono rivolgersi alla Sezione Provinciale.

A livello Nazionale la vigilanza sarà diretta dal Presidente Nazionale con la collaborazione del Segretario generale.

Art. 9 Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei garanti (anche monocratico);
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;

- l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore;
- 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 4. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due o più mandati consecutivi è, allo scadere del medesimo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
- 5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 10 Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- Ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, decaduti, esclusi o dimissionari deliberata dal Consiglio Direttivo.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.
3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
 - a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Entrate
Reg. 101/01
10/01/01

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

6. l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, elegge il Presidente Onorario della ODV

Art. 11 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 9, co. 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede, si riunisce una volta al mese e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda.

La convocazione avviene mediante invito personale contenente l'ordine del giorno da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro salvi i casi di urgenza.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo tecnico, esperti o consulenti al fine di fornire pareri o chiarimenti senza poter esprimere alcun voto e presenziano il tempo necessario a fornire la consulenza richiesta.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- disbrigo della corrispondenza;
- redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo;

Il Consiglio direttivo può nominare un tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:



- Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
- Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea la nomina del Presidente Onorario il quale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Egli è di riferimento tecnico organizzativo dell'associazione e può ricoprire incarichi Istituzionali con nomina specifica del Presidente Provinciale.
- Il Consiglio Direttivo può investire o delegare il Presidente Provinciale dei propri poteri negli ambiti di cui agli artt. 5-7-8 del presente statuto e dell'applicazione dei Regolamenti Interni.

Art. 12 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Presidente Provinciale deve presentare il bilancio approvato dall'assemblea dei soci al Presidente Regionale entro 30 giorni dall'approvazione.

Il Presidente sovrintende all'attività delle Sezioni comunali.

Il Presidente fa parte di diritto dell'Assemblea Regionale.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Presidente Provinciale può accettare o rifiutare gli incarichi, deleghe o funzioni che il Consiglio Direttivo individua, ultimo punto dell'art. 11.

Art. 13 Collegio dei Garanti

-Se costituito-. Il Collegio dei garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

Controlla l'applicazione della normativa vigente in materia di associazioni di volontariato, nonché il rispetto delle norme in materia di trasparenza degli atti amministrativi, di tutela della riservatezza dei dati personali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della tenuta delle assicurazioni per la responsabilità civile verso i terzi.

Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica tre anni; i suoi membri eleggono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide al numero degli stessi, che non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Art. 14 Organo di Controllo

-Se costituito- L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 15 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 Risorse Economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi (art.7 d.lgs 117/17 e ss.mm.ii) „eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilanci, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 19 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 21 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 22 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero



dei volontari.

Art. 24 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Il Segretario

Loredana Cestaro

Il V. Presidente

Arsenio Pando

Il Presidente

Giovanni D'Onza



Registrato a Sala Consilina il

415

mod. 3

13/7/22

esate Euro

UO TRIBUTARIO
BOCCOC



